

Info dogana

Traffico turistico

Attraversare la dogana svizzera



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD

DOGANA DOUANE

Scopo del presente opuscolo è facilitare il passaggio attraverso la dogana svizzera.

Si rammenta che le seguenti disposizioni valgono solo per il traffico turistico.

Il presente opuscolo non è esaustivo e fornisce unicamente informazioni generali. Non può essere fatta valere alcuna pretesa giuridica.

Per ulteriori informazioni:
www.dogana.admin.ch



1



2



3



4



5



6



Conoscete
l'applicazione
doganale
«Viaggio e merci»?

Contenuto

| | | |
|-------------------|---|----|
| Capitolo 1 | Come posso passare rapidamente la dogana svizzera con le mie merci private? | 5 |
| Capitolo 2 | Cosa devo osservare per importare piante, animali e prodotti animali? | 13 |
| Capitolo 3 | Cosa devo osservare per importare orologi e gioielli? | 19 |
| Capitolo 4 | Quali altre informazioni e disposizioni devo osservare? | 21 |
| Capitolo 5 | Come e dove posso dichiarare le mie merci private? | 23 |
| Capitolo 6 | Quali tasse sul traffico stradale devo pagare? | 29 |
| | A quanto ammontano le tasse sul traffico stradale? | 33 |
| | A chi posso rivolgermi per ulteriori domande? | 34 |
| Retro | Le informazioni in sintesi: il pieghevole formato tessera | |

Colofone

Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD

Grafica e design: www.rapgraphics.ch, Berna

No 606.000.18.50i / www.pubblicazionifederali.admin.ch



1

Passare rapidamente la dogana svizzera

Avvertenza: Le informazioni di questo opuscolo valgono solo per le merci trasportate personalmente dal viaggiatore attraverso il confine e destinate all'uso privato o come regali. Per gli invii di ordinazioni via Internet e le merci importate in un veicolo privato destinate a fini commerciali si applicano le disposizioni relative alle merci commerciabili (www.dogana.admin.ch > Informazioni per ditte).

All'entrata in Svizzera attraverso un valico di confine con personale doganale presente, si può contribuire a una rapida imposizione:

- tenendo pronti i documenti di viaggio validi e riconosciuti (passaporto, carta d'identità, visto ecc.) e
- dichiarando spontaneamente le merci e gli animali trasportati.

Chi ha con sé merci esenti da tributi (esenti da IVA e da dazio) e che non soggiacciono a limitazioni o divieti, può attraversare il confine senza dover dichiarare la merce. In questo caso può:

- utilizzare il passaggio verde «Nulla da dichiarare» in aeroporto, oppure
- collocare all'interno del parabrezza del veicolo la dichiarazione doganale verde a vista.



L'utilizzo del passaggio verde o l'apposizione di una dichiarazione doganale a vista è vincolante. Il personale doganale può effettuare controlli senza porre domande.

Chi ha con sé merci e animali soggetti a tributi o che soggiacciono a limitazioni o divieti, deve dichiarare le merci o utilizzare il passaggio rosso in aeroporto. Informazioni dettagliate concernenti la forma della dichiarazione doganale le trovate al capitolo 5.

Merci importate esenti da tributi

Al rientro in Svizzera dall'estero o all'entrata in Svizzera, le merci elencate di seguito possono essere importate senza pagare né l'imposta sul valore aggiunto (IVA) né il dazio.

- **Oggetti d'uso personale** che
 - i viaggiatori domiciliati in Svizzera hanno portato con sé all'uscita dalla Svizzera;
 - i viaggiatori domiciliati all'estero utilizzano durante il loro soggiorno in Svizzera e poi riesportano.

Rientrano in questa categoria: abiti, biancheria, articoli igienici, equipaggiamenti sportivi, apparecchi fotografici, cineprese, videocamere, telefoni cellulari, computer portatili ecc.

- **Provviste da viaggio**

Derrate alimentari e bevande analcoliche da consumare durante il viaggio.

- **Carburanti**

Il carburante nel serbatoio del proprio veicolo privato e il carburante di riserva (trasportato p. es. in un bidone di scorta) fino a 25 litri per veicolo.

- **Altre merci**

Altre merci importate in Svizzera per uso privato o come regali possono essere importate in franchigia di dazio e IVA se la risposta alle due domande sottostanti è negativa.

1. Il valore complessivo della merce supera il limite di franchigia secondo il valore di CHF 300?
2. Le quantità ammesse in franchigia menzionate a pagina 11 sono superate?

Si rammenta che l'importazione di determinate merci (p. es. contraffazioni, armi, pezzi pirotecnici, nonché alcune piante, animali, prodotti animali e merci che soggiacciono alla protezione delle specie) sono sottoposti al divieto di importazione o a certe limitazioni (vedi capitoli 2, 3 e 4).

Limite di franchigia secondo il valore



Le merci che i viaggiatori importano per uso privato o come regali sono esenti dall'IVA se il loro valore non supera CHF 300. È determinante il valore di **tutti** i beni trasportati, ovvero anche il valore di derrate alimentari, regali ricevuti, tabacchi manufatti, bevande alcoliche, animali domestici trasportati dall'estero nonché i lavori di riparazione e manutenzione fatti eseguire all'estero sul proprio veicolo.

L'IVA estera può essere dedotta dal valore della merce se figura sul giustificativo (scontrino, fattura). Le indicazioni del valore in valuta estera sono convertite in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) del giorno precedente.

Il limite di franchigia secondo il valore può essere fatto valere una volta al giorno e per persona ed è concesso solo per le merci che il viaggiatore porta con sé. Questa regola vale anche per i bambini.


Se vengono importate merci il cui limite di franchigia secondo il valore supera CHF 300, l'IVA è riscossa sul valore complessivo di **tutta** la merce. L'aliquota IVA normale è pari all'8 per cento, mentre quella ridotta ammonta al 2,5 per cento del valore della merce (p. es. derrate alimentari).

La presentazione di una fattura o di un altro giustificativo del valore agevola la procedura di imposizione doganale.

Le merci soggette all'IVA devono essere dichiarate spontaneamente, a voce o in forma scritta (vedi capitolo 5).

Attenzione! Se le quantità ammesse in franchigia relative a bevande alcoliche, tabacchi manufatti e alcune derivate alimentari sono superate, occorre pagare il dazio (vedi pagina 11).

Applicazione del limite di franchigia secondo il valore per persone che viaggiano individualmente

 **1 oggetto, valore CHF 100**


 **esenzione dall'IVA**

 **assoggettamento all'IVA**

CHF 300



CHF 400



Applicazione del limite di franchigia secondo il valore per persone che viaggiano in gruppo

Una persona che viaggia in gruppo (p. es. con familiari, parenti, amici o conoscenti) può consegnare un'unica dichiarazione doganale.

Il dichiarante si assume la responsabilità della dichiarazione doganale, cioè deve versare eventuali tributi, nonché la responsabilità penale se si scopre merce non dichiarata e deve essere avviata una procedura penale.

Attenzione! Se il valore complessivo di tutte le merci trasportate dai viaggiatori supera la somma dei limiti di franchigia secondo il valore delle persone che viaggiano in gruppo, al dichiarante non viene concesso il limite di franchigia secondo il valore.

Gli oggetti singoli di un valore superiore a CHF 300 sono sempre assoggettati all'IVA, anche per le persone che viaggiano in gruppo.

Applicazione del limite di franchigia secondo il valore per persone che viaggiano in gruppo

■ 1 oggetto, valore CHF 100

■ esenzione dall'IVA

■ assoggettamento all'IVA

CHF 600



CHF 900




CHF 400 / 1 oggetto, valore



Sul sito della dogana svizzera (www.dogana.admin.ch > Informazioni per privati) sono disponibili altri esempi di applicazione del limite di franchigia secondo il valore per persone che viaggiano in gruppo e se viene presentata un'unica dichiarazione doganale.



Quantità ammesse in franchigia



Le merci che i viaggiatori importano per uso privato o come regali sono esenti dal dazio. Costituiscono un'eccezione i generi alimentari cosiddetti sensibili, le bevande alcoliche e i tabacchi manufatti, su cui viene riscosso il dazio a partire da una certa quantità (vedi tabella seguente).

Attenzione! Se il valore complessivo delle merci portate con sé (compreso il valore delle derrate alimentari, delle bevande alcoliche e dei tabacchi manufatti) supera CHF 300, l'IVA deve essere versata sul valore complessivo in ogni caso (vedi pagina 7).

Applicazione della quantità ammessa in franchigia per persone che viaggiano in gruppo

Una persona che viaggia in gruppo (p. es. con familiari, parenti, amici o conoscenti) può consegnare un'unica dichiarazione doganale.

Il dichiarante si assume la responsabilità della dichiarazione doganale, cioè deve versare eventuali tributi, nonché la responsabilità penale se si scopre merce non dichiarata e deve essere avviata una procedura penale.

Se viene consegnata un'unica dichiarazione doganale per persone che viaggiano in gruppo, sono dedotte le quantità ammesse in franchigia di tutte le persone.

| Quantità ammesse in franchigia | | |
|---|---|---|
| Merci | Quantità ammesse in franchigia per persona e al giorno ³⁾ | Tributi doganali ³⁾ per le quantità eccedenti (in CHF) |
| Carne e preparazioni di carne, ad eccezione di selvaggina, pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | 1 kg ¹⁾ | 17.– il kg |
| Rientrano in questa categoria: <ul style="list-style-type: none"> – tutte le parti di animali idonee all'alimentazione umana (con o senza ossa); – salsicce a base di carne o sangue; – altre preparazioni di carne; – preparazioni alimentari contenenti oltre il 20 per cento in peso di salsicce, carne o sangue. Non rientrano in questa categoria il midollo e le ossa impiegate per produrre salse, gli alimenti per cani e gatti confezionati e indicati come tali in imballaggi singoli. | | |
| Burro e crema di latte (con almeno il 15 % di materie grasse del latte) | 1 kg/l ¹⁾ | 16.– il kg/l |
| Oli, grassi e margarina per l'alimentazione umana | 5 kg/l ¹⁾ | 2.– il kg/l |
| Bevande alcoliche <ul style="list-style-type: none"> – con tenore alcolico fino a 18 % vol. – con tenore alcolico superiore a 18 % vol. | complessivamente 5 l e complessivamente 1 l (età minima: 17 anni) | 2.– il l 15.– il l |
| Tabacchi manufatti: <ul style="list-style-type: none"> – sigarette/sigari – altri tabacchi manufatti²⁾ | complessivamente 250 pz. oppure 250 g ²⁾ (età minima: 17 anni) | 0.25 il pz. 0.10 il g |
| Altre derrate alimentari così come altre merci e animali ¹⁾ | | esenti dal dazio |

Le merci soggette a tributi devono essere dichiarate spontaneamente, a voce o in forma scritta (vedi capitolo 5).

¹⁾ è vietata l'importazione di prodotti animali provenienti da Stati diversi da quelli dell'UE Norvegia.

²⁾ oppure una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale

³⁾ La base di calcolo per l'imposizione è il peso lordo.



2

Importazione di piante, animali e prodotti animali da parte di privati

Piante

Piante e prodotti vegetali vietati all'importazione

Le seguenti piante possono essere vettori di organismi particolarmente pericolosi (fuoco batterico, cancro della corteccia del castagno, virosi ecc.). Pertanto la loro importazione è vietata.

a) Importazione da tutti gli Stati:

- Cotognastro (Cotoneaster)
- Photinia davidiana (sin. Stranvaesia davidiana)

b) Importazione dagli Stati diversi da quelli dell'UE, Islande e Norvegia:

- Agazzino (Pyracantha)
- Agrumi (Citrus)
- Arancio trifogliato (Poncirus)
- Biancospini (Crataegus) di ogni genere e sorta
- Castagno con frutti commestibili (Castanea)
- Conifera (Koniferen)
- Cotogno (Cydonia)
- Cotogno ornamentale (Chaenomeles)
- Kumquat o mandarino cinese (Fortunella)
- Melo (Malus)
- Nespolo (Mespilus)
- Nespolo del Giappone (Eriobotrya)
- Patate e solanacee (Solanacea)

- Pero (Pyrus)
- Pianta da frutto a nocciolo (albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco e prugno) e tutte le forme decorative della specie Prunus
- Quercia (Quercus)
- Rose
- Sorbo o sorbo degli uccellatori e farinaccio (Sorbus)
- Viti (Vitis)

Altre piante e prodotti vegetali (comprese frutta e verdura)

a) Importazione da Paesi dell'UE, Islanda e Norvegia:

Nessun provvedimento fitosanitario per le merci importate nel traffico turistico e per uso personale.

b) Importazione dagli Stati diversi da quelli dell'UE, Islanda e Norvegia:

Le piante (vive o come prodotti vegetali) possono essere soggette all'obbligo del permesso d'importazione.

Prima di effettuare l'importazione, chi intende importare piante o prodotti vegetali dai Paesi menzionati deve informarsi presso l'Ufficio federale dell'agricoltura in merito alle disposizioni vigenti (vedi pagina 34).

Eccezione: Per persona possono essere importati fiori recisi (mazzi) fino a 3 chilogrammi nonché frutta e verdura (tranne le patate) fino a un massimo di 10 chilogrammi senza che venga adottato alcun provvedimento fitosanitario.

Conservazione delle specie (CITES Flora)

La Convenzione di Washington sulla protezione delle specie (CITES) contempla circa 25 000 specie vegetali protette a livello mondiale.

L'importazione di simili piante o di loro prodotti è vietata o soggetta ad autorizzazione (p. es. orchidee, cactus, determinati legni e piante medicinali).

Informazioni ed eventuali autorizzazioni sono rilasciate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV, vedi pagina 34).

Prodotti animali

Merci di origine animale, compresi prodotti a base di latte, miele, frutti di mare, alimenti per animali da compagnia e altri

Le merci di origine animale provenienti dai **Paesi dell'UE e dalla Norvegia** destinate all'uso privato possono essere importate senza il controllo da parte del veterinario di confine, ma non possono essere commercializzate.

In linea di massima, è vietata l'importazione di prodotti animali provenienti da **altri Stati** (p. es. Turchia). **Eccezione:** I prodotti indicati di seguito possono essere importati per uso privato:

– Fino a 20 kg per persona:

- molluschi morti;
- pesci eviscerati e
- altri prodotti della pesca morti.

È consentito portare con sé anche un singolo pesce che pesa più di 20 chilogrammi. Dall'Islanda e dalle Isole Faroe è possibile importare una quantità di prodotti della pesca pari a quella che si può consumare nella propria economia domestica.

- **Fino a 10 kg per persona:** tutte le derrate alimentari e gli alimenti per gli animali da compagnia provenienti dalle Isole Faroe, dalla Groenlandia e dall'Islanda
- **Fino a 2 kg per persona:**
 - miele;
 - molluschi vivi, lumache, cosce di rana;
 - latte in polvere per lattanti, alimenti per lattanti, alimenti medici speciali e alimenti veterinari, a condizione che si tratti di prodotti di marca imballati che non devono essere refrigerati;
 - uova (non provenienti da Cina, Malaysia e Corea del Sud).
- **Quantità illimitata:** prodotti da forno senza carne, cioccolato.

Un elenco completo è disponibile sul sito dell'USAV (vedi pagina 34).

Ulteriori limitazioni per le specie animali protette

È vietata l'importazione da tutti gli Stati di carne e prodotti di tartaruga nonché di storione. Nel traffico turistico per il caviale vige una tolleranza d'importazione di 125 grammi per persona al giorno.

Animali

Animali da compagnia, cani, gatti e cavalli

Le informazioni relative all'importazione di animali da compagnia, di cani e gatti sono disponibili sul sito dell'USAV (vedi pagina 34).

Le informazioni relative all'importazione di cavalli sono disponibili sul sito dell'USAV e della dogana svizzera (vedi pagina 34).

Il trasporto degli animali in macchina, aereo o treno deve avvenire in modo adeguato. È imperativo rispettare le disposizioni della legge federale sulla protezione degli animali e della IATA (International Air Transport Association).

Conservazione delle specie (CITES Fauna)

La Convenzione di Washington sulla protezione delle specie (CITES) contempla circa 3500 specie animali protette a livello mondiale.

L'importazione di simili animali o di loro prodotti è vietata o soggetta ad autorizzazione (p. es. serpenti, lucertole, tartarughe, pappagalli, avorio, scaglie di tartaruga, varie pelli da pellicceria).

In particolare, si raccomanda di non acquistare i seguenti prodotti:

- lana dell'antilope del Tibet (Shatosh) minacciata dall'estinzione;
- pelli di leopardi, irbis, pantere nebulose, tigri, leoni, puma, giaguari, ocelot o ghepardi;
- incisioni in avorio o in osso di balena;
- prodotti a base di tartaruga;
- «medicamenti portentosi» a base di ossa di tigre;
- corna di rinoceronte;
- muschio e bile di orso.

All'importazione occorre presentare un'autorizzazione d'esportazione (o un certificato di riesportazione) rilasciata dall'autorità CITES del Paese di provenienza prima dell'esportazione.

Per informazioni ed eventuali autorizzazioni contattare l'USAV (vedi pagina 34).

Tributi

Il capitolo 1 riporta disposizioni dettagliate in merito.

Se le piante, gli animali e i prodotti animali importati sottostanno a un controllo da parte del servizio fitosanitario, del veterinario di confine o del posto di controllo protezione delle specie, deve essere versata la relativa tassa di controllo.





3

Importazione di orologi e gioielli

Acquistare orologi e gioielli in veste di privati

Chi acquista all'estero orologi o gioielli deve fare molta attenzione: spesso, in occasione di controlli, quello che sembrava essere un affare si rivela un oggetto difettoso o addirittura una contraffazione (p. es. articoli di marca e di design, ma anche marchi impressi sui lavori in metalli preziosi).

Tributi

Il capitolo 1 riporta disposizioni dettagliate in merito.

Riconoscere orologi e gioielli contraffatti

Le contraffazioni di orologi e gioielli sono talmente raffinate che anche uno specialista deve ricorrere ad apparecchi speciali per distinguerle dagli originali. Un prezzo elevato non è necessariamente sinonimo di qualità ineccepibile: anche un gioiello molto caro può essere contraffatto. Nemmeno l'indicazione del titolo ne garantisce l'autenticità. Di conseguenza, all'estero si consiglia di acquistare oggetti di valore solo in negozi specializzati e riconosciuti.

Contraffazione e pirateria

Le contraffazioni danneggiano sia i produttori degli originali sia il Paese di produzione, impedendo la creazione di valore aggiunto e causando la perdita di posti di lavoro. Inoltre, il crimine organizzato si finanzia anche mediante la vendita di contraffazioni. Pertanto diverse leggi, come la legge svizzera sul controllo dei metalli preziosi, vietano le contraffazioni. La dogana svizzera è tenuta a sequestrare le contraffazioni e a provvedere alla loro distruzione.

Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirateria STOP ALLA PIRATERIA (vedi pagina 34).

Anche l'Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi fornisce informazioni in merito (vedi pagina 34).



4

Ulteriori informazioni e disposizioni

Merci vietate all'importazione e soggette ad autorizzazione

L'importazione di alcune merci è **limitata** e possibile solo a determinate condizioni (p. es. previa autorizzazione). Per alcuni prodotti vige addirittura **il divieto assoluto d'importazione**.

In particolare, sono soggette a queste limitazioni le seguenti merci (elenco non esaustivo):

- armi (armi da fuoco, coltelli, dispositivi che producono un elettroshock, spray lacrimogeni, bastoni da combattimento ecc.);
- rivelatori di radar;
- stupefacenti;
- medicinali che superano il fabbisogno personale di un mese;
- prodotti dopanti;
- oggetti con rappresentazioni violente;
- oggetti con rappresentazioni pornografiche vietate;
- pezzi pirotecnici;
- articoli di marca e di design contraffatti, copie pirata;
- beni culturali.

Rimangono inoltre espressamente riservate le disposizioni delle autorità estere.

Entrata e soggiorno

La segreteria di stato della migrazione fornisce informazioni relative all'entrata e al soggiorno in Svizzera, ad esempio documenti di viaggio e visti (vedi pagina 34).

Liquidità

All'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito di liquidità (denaro contante e titoli di credito), per importi superiori a CHF 10 000, se il personale doganale lo richiede, occorre fornire informazioni sulla provenienza, lo scopo d'impiego e l'avente economicamente diritto. Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti in materia di lotta alla criminalità.

Altre disposizioni

Altre importanti disposizioni da osservare al passaggio del confine (www.dogana.admin.ch > Documentazione).

- Importazione di autoveicoli a motore stradali da parte di privati
- Masserizie di trasloco, matrimonio ed eredità
- Armi
- Cani e gatti

Gli uffici competenti per la Svizzera sono indicati alla pagina 34.



5

Forma della dichiarazione doganale

All'entrata in Svizzera, tutte le merci, gli animali e i lavori di manutenzione e di riparazione fatti eseguire all'estero sul proprio veicolo vanno dichiarati spontaneamente.

Attenzione: i controlli doganali possono essere effettuati anche all'interno del Paese. In occasione di un simile controllo, le merci non dichiarate non possono più essere dichiarate a posteriori. Ci si rende quindi punibili se non si dichiarano o si dichiarano in modo errato merci vietate, soggette all'obbligo d'autorizzazione o che soggiacciono al pagamento di tributi.

Per dichiarare le merci assoggettate a tributi, nel traffico turistico, esistono tre forme di dichiarazione:

1. Dichiarazione doganale verbale

Se al valico di confine è presente il personale della dogana svizzera, le merci vanno dichiarate **spontaneamente**. La dichiarazione doganale verbale è vincolante.

2. Utilizzare il passaggio rosso negli aeroporti

Dichiarate tutte le merci al personale delle dogane svizzere.

3. Dichiarazione doganale scritta

Ai valichi di confine meno frequentati il personale doganale non è presente o è presente solo in parte. Per consentire ai viaggiatori di dichiarare le merci anche in questi valichi di confine, la dogana svizzera ha introdotto l'autodichiarazione scritta (vedi pagina 24).

Attenzione: l'autodichiarazione scritta è ammessa solo per merci **non** destinate al commercio. Le merci commerciabili devono essere dichiarate presso un ufficio doganale durante gli orari d'apertura.

Condizione:

le merci non soggiacciono a limitazioni o divieti né all'obbligo di certificazione o autorizzazione. Se si trasportano merci soggette all'obbligo di certificazione o autorizzazione, bisogna effettuare la dichiarazione al valico di confine più vicino dove è presente il personale della dogana svizzera.

Cassetta delle dichiarazioni

Ai valichi di confine dove è possibile effettuare l'autodichiarazione scritta, la dogana svizzera ha installato la cosiddetta «cassetta delle dichiarazioni».



Nella cassetta delle dichiarazioni è disponibile il modulo «Dichiarazione doganale nel traffico turistico».

Autodichiarazione scritta: istruzioni per l'uso

1. Leggere le informazioni sul pannello informativo della cassetta delle dichiarazioni.
2. Ritirare il modulo «Dichiarazione doganale nel traffico turistico» dalla cassetta e compilarlo in modo completo e veritiero.
3. Sul modulo devono figurare **TUTTE** le merci trasportate e i relativi costi. All'atto dell'imposizione, la dogana deduce le merci esenti da tributi.
4. Firmare il modulo e staccare le copie (B e C) dall'originale (A).
5. Inserire l'originale A e i documenti giustificativi (scontrini, fatture) nella busta.
6. Depositare la busta chiusa nella cassetta delle dichiarazioni.
7. Prendere entrambe le copie (B e C). In caso di controllo all'interno del Paese, il personale doganale ritira la copia B.
8. L'importo dei tributi all'importazione dovuti viene inviato per posta unitamente a un bollettino di versamento. La documentazione inoltrata viene restituita.

Segnalazione dei valichi di confine con personale doganale non presente o presente solo in parte

CON possibilità di autodichiarazione scritta:



I valichi di confine muniti di questo cartello possono essere attraversati in qualsiasi momento, anche se si trasportano merci da dichiarare.

Se il personale della dogana svizzera è presente, le merci vanno dichiarate verbalmente.

Se il personale della dogana svizzera non è presente, le merci vanno dichiarate in forma scritta (vedi pagina 23/24).

SENZA possibilità di autodichiarazione scritta:



Attenzione: i valichi di confine muniti di questo cartello possono essere utilizzati solo alle condizioni indicate di seguito.

Le merci trasportate:

- sono esenti da tributi;
- non soggiacciono a limitazioni o divieti;
- non sono soggette all'obbligo di certificazione o autorizzazione.


Se si trasportano più o altre merci,
è necessario recarsi al valico di confine
più vicino indicato sul cartello.

Dove si trovano gli uffici della dogana svizzera?



- Valichi di confine con personale doganale non presente o presente solo in parte, con possibilità di dichiarare le merci del traffico turistico. Al di fuori degli orari d'apertura, la dichiarazione doganale deve essere eseguita per scritto e sottostà a disposizioni particolari (vedi pagina 23/25).

Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet (www.dogana.admin.ch > Informazioni per privati > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)



- Uffici doganali con personale doganale presente e orario di apertura continuato nel traffico turistico (24 ore su 24, 7 giorni su 7)



6

Contrassegno autostradale

In Svizzera l'utilizzo delle strade nazionali (autostrade e semiautostrade) con veicoli a motore e rimorchi fino a 3,5 tonnellate è soggetto al pagamento di una tassa.

Punti vendita

In Svizzera

In Svizzera il contrassegno è in vendita presso gli uffici postali, le stazioni di servizio, le officine meccaniche e gli uffici cantonali della circolazione stradale. Al confine è possibile acquistarlo in tutti gli uffici doganali occupati negli orari di apertura.

All'estero

All'estero il contrassegno è in vendita presso la maggior parte degli Automobile Club (ACI, A.C.F., AvD ecc.), presso le aree di servizio autostradali situate in prossimità del confine svizzero, nelle edicole o nelle tabaccherie (Austria).

Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita del contrassegno è di CHF 40. Se il contrassegno viene acquistato presso un ufficio doganale è possibile pagarlo in valuta estera (EUR, GBP e USD, solo banconote). Il resto viene **sempre** reso in franchi svizzeri. Gran parte degli uffici doganali accetta anche carte di credito e di addebito.


Il supporto cartaceo del contrassegno funge da giustificativo per l'avvenuto pagamento.

Fissaggio del contrassegno

Il contrassegno è valido solo se incollato come prescritto, vale a dire:

- per gli autoveicoli, sul lato interno del parabrezza
- per rimorchi e motoveicoli, su una parte non intercambiabile e facilmente accessibile

Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul parabrezza (non nella fascia oscurante). I contrassegni apposti solo con nastro adesivo, pellicole o altri mezzi ausiliari non sono ammessi e sono considerati manipolati.



Restituzione/rimborso e sostituzione

Non acquistare contrassegni a titolo di scorta, poiché quelli comprati in esubero e non utilizzati non possono essere restituiti. In caso di uso improprio, danneggiamento o perdita non sussiste alcun diritto al rimborso o alla sostituzione. **I contrassegni staccati non sono più validi.**

Gli uffici doganali sostituiscono i contrassegni gratuitamente se il parabrezza di un veicolo estero è stato sostituito a causa di un danno e i costi per la sostituzione del contrassegno non sono stati rimborsati da un'assicurazione. A tale proposito occorre presentare il contrassegno danneggiato e la fattura per il parabrezza sostituito. Nel caso di veicoli immatricolati in Svizzera, la sostituzione compete all'assicurazione.

Attenzione: chi viaggia su strade nazionali assoggettate alla tassa senza contrassegno o con contrassegno fissato in modo non corretto è sanzionato con una multa di CHF 200.

Chi manipola o utilizza abusivamente il contrassegno è passibile di denuncia al Ministero pubblico della Confederazione, che può comminare multe più elevate.

In Internet (www.vignette.ch) sono disponibili ulteriori informazioni sul contrassegno, una mappa delle strade nazionali a pagamento nonché i punti vendita all'estero.



Tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP)

In Svizzera gli autoveicoli e i rimorchi con un **peso totale superiore a 3,5 tonnellate** sono soggetti al pagamento di una tassa sul traffico pesante. Per gli autobus, gli autoveicoli adibiti ad abitazione, i rimorchi abitabili e le automobili con rimorchio il cui peso eccede le 3,5 tonnellate, la tassa è riscossa forfetariamente.

Contrariamente al contrassegno autostradale per le automobili, la tassa sul traffico pesante è dovuta sull'intera rete stradale e non solo sulle autostrade. I veicoli esteri soggetti alla TFTP sono assoggettati alla tassa per ogni giorno trascorso in Svizzera, al pari di quelli immatricolati in Svizzera. Questo vale anche per i veicoli parcheggiati non circolanti (p. es. camper parcheggiato nel campeggio).

Tariffe

Ai fini del calcolo sono determinanti il peso totale massimo ammesso rispettivamente il carico rimorchiabile del veicolo trattore (come indicato nella licenza di circolazione) nonché il periodo di tassazione.

La TFTP può essere riscossa per i seguenti periodi:

- da 1 a 30 giorni consecutivi;
- per 10 giorni a scelta nell'arco di un anno¹⁾;
- da 1 a 11 mesi consecutivi;
- per 1 anno.

Le tariffe più frequenti sono riprese alla pagina 33. Tutte le tariffe sono desumibili dal modulo 15.91.

¹⁾ In caso di prova del pagamento per 10 giorni singoli, il detentore deve convalidare personalmente il documento il giorno dell'entrata e ogni giorno di soggiorno in Svizzera successivo.

Riscossione della tassa

Per i veicoli esteri la tassa forfetaria sul traffico pesante viene riscossa con modulo 15.91 direttamente dalla dogana svizzera all'entrata in Svizzera. L'acquisto via Internet non è possibile.

Il modulo 15.91 timbrato dal personale della dogana svizzera funge da prova dell'avvenuto pagamento nei confronti dell'autorità di controllo. I conducenti di veicoli soggetti alla tassa ma sprovvisti di un giustificativo di pagamento valido devono presentarsi presso un ufficio doganale con personale presente.

Il sito della dogana svizzera pubblica un elenco degli uffici doganali e informazioni relative al modo di procedere in caso di entrata in Svizzera attraverso un ufficio doganale senza personale presente (vedi pagina 34).

Per i veicoli svizzeri la TFTP è riscossa dagli uffici cantonali della circolazione.

Proroghe, restituzioni e trascrizioni

Se il soggiorno in Svizzera dura più del previsto è possibile prorogare la TFTP. Al riguardo osservare le istruzioni sul retro della prova del pagamento (mod.15.91).

Se la prova del pagamento viene riconsegnata prima della scadenza, il richiedente ha diritto a una restituzione proporzionale della tassa, a condizione che l'importo da rimborsare superi CHF 50. Sulle restituzioni è riscosso un emolumento.

Presso un ufficio doganale, la prova del pagamento può essere trascritta prima della scadenza a un altro veicolo della stessa categoria. Per la trascrizione è riscosso un emolumento.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sulla TFTP sono disponibili sul sito della dogana svizzera (vedi retro pagina 34).

Contrassegno stradale

Per utilizzare le strade nazionali (autostrade e semiautostrade) con veicoli a motore e rimorchi sino a 3,5 tonnellate occorre acquistare un contrassegno stradale: CHF 40

Altre informazioni potete trovarle alle pagine 29 e 30 e nel volantino «Attraversare la dogana Svizzera con un veicolo» (mod.15.49)



Tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP)

Per i seguenti veicoli (elenco non esaustivo) con un **peso totale eccedente 3,5 tonnellate**, dovete pagare la tassa forfetaria sul traffico pesante.

Autobus e pullman:
da CHF 11 fino a CHF 25/giorno¹⁾



Autoveicoli adibiti ad abitazione/camper:
CHF 3.25/giorno¹⁾



Rimorchi abitabili: CHF 3.25/giorno¹⁾



Automobili pesanti: CHF 3.25/giorno¹⁾



Rimorchi con un peso eccedente 3,5 tonnellate trainati dai suddetti veicoli o da autoveicoli leggeri: CHF 0.11 per 100 kg di carico rimorchiabile/giorno¹⁾



Altre informazioni potete trovarle alle pagine 31 e 32.

¹⁾ tassa minima per prova del pagamento: CHF 25;
tariffe mensili e annuali secondo il modulo 15.91

Entrata e soggiorno

Segreteria di Stato della migrazione
3003 Berna

Tel. +41 58 465 11 11

www.sem.admin.ch

Beni culturali

Ufficio federale della cultura
3003 Berna

Tel. +41 58 462 03 25

kgt@bak.admin.ch

www.bak.admin.ch

Animali, prodotti animali e conservazione delle specie (CITES)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
3003 Berna

– Animali, prodotti animali

Tel. +41 58 463 30 33

info@blv.admin.ch

– Conservazione delle specie (CITES)

Tel. +41 58 462 25 41

cites@blv.admin.ch

Direzioni di circondario

Basilea

Tel. +41 58 480 51 51

kdbs.zentrale@ezv.admin.ch

Sciaffusa

Tel. +41 58 480 11 66

kdsh.zentrale@ezv.admin.ch

Ginevra

Tel. +41 58 469 72 72

kdge.zentrale@ezv.admin.ch

Lugano

Tel. +41 58 469 98 11

kdti.zentrale@ezv.admin.ch

Contraffazione e pirateria

Istituto federale della proprietà intellettuale

3003 Berna

Tel. +41 58 483 77 77

info@ipi.ch, www.ipi.ch

www.stop-piracy.ch

Protezione dei vegetali

Ufficio federale dell'agricoltura
3003 Berna

Tel. +41 58 462 25 90

phyto@blw.admin.ch

www.pflanzenschutzdienst.ch

Armi e munizioni

Ufficio federale di polizia
3003 Berna

Tel. +41 58 464 54 00

infozsw@fedpol.admin.ch

<http://waffen.fedpol.admin.ch>

Direzione generale delle dogane Berna

Tel. +41 58 462 65 11

ozd.zentrale@ezv.admin.ch

Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi

Tel. +41 58 462 66 22

sekretariate.ozd-emk@ezv.admin.ch

Buon viaggio!

Per ulteriori informazioni consultare

il sito www.dogana.admin.ch,

chiamare il numero gratuito

0 800 222 040 (valido solo in Svizzera)

oppure rivolgersi ai collaboratori degli uffici doganali.

2^a tappa: **Quantità della merce trasportata?**

QUANTITÀ AMMESSE IN FRANCHIGIA esenti da dazio:



- 1 kg** di carne e preparazioni di carne
 - 1 kg/l** di burro e crema di latte
 - 5 kg/l** di oli, grassi e margarina
 - 5 l** di bevande alcoliche fino a 18 % vol.
 - 1 l** di bevande alcoliche superiore a 18 % vol.
 - 250** sigarette/sigari o
 - 250 g** di altri tabacchi manufatti
- nonché tutte le altre merci



QUANTITÀ ECCEDENTI soggette a dazio come segue:

- carne e preparazioni di carne: **CHF 17.- il kg**
- burro e crema di latte: **CHF 16.- il kg/l**
- oli, grassi e margarina: **CHF 2.- il kg/l**
- bevande alcoliche fino a 18 % vol.: **CHF 2.- il l**
- bevande alcoliche superiore a 18 % vol.: **CHF 15.- il l**
- sigarette/sigari: **CHF -.25 il pezzo**
- altri tabacchi manufatti: **CHF -.10 il g**

Per ulteriori informazioni consultare:
www.zoll.admin.ch > Informazioni per privati

Per il viaggio – da staccare.

Dogana: tutto è chiaro



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD

Merci del traffico turistico
per uso privato del viaggiatore o come regalo
> per persona e al giorno

In due tappe, saprete tutto

1^a tappa: Valore complessivo della merce trasportata?

Fino a
CHF 300.–
=
esente da IVA



Superiore
a CHF 300.–
=
soggetta a IVA
a ragione dell' 8 % o
2,5 % del valore
complessivo
della merce.

